I trattamenti economici previsti per lo svolgimento dell'attività assistenziale presso le aziende ospedaliero-universitarie, non possono essere considerati redditi derivanti da rapporti aventi ad oggetto attività di docenza e ricerca. Fa eccezione il caso di un soggetto con esperienza di docenza o ricerca all'estero, che rientri in Italia per svolgere un'attività di lavoro dipendente o autonomo. In quest'ultimo caso, il docente (o ricercatore) potrà fare ricorso al regime speciale per lavoratori rimpatriati (ex art. 16 del D.Lgs 14 settembre 2015, n. 147) per tutti i redditi percepiti. (Fonte: risoluzione 146/E dell'Agenzia delle entrate https://tinyurl.com/yctzb2m9 )